
Articolo 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento da parte del Comune di Ferrara alla Società "AFM Farmacie Comunali FERRARA S.r.l." della gestione delle farmacie di cui è titolare, nonché la regolazione dei rapporti e delle obbligazioni reciproche conseguenti all'affidamento. Il servizio di gestione delle farmacie comunali, oggetto del presente contratto, è un servizio pubblico locale di interesse economico, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. Pertanto, l'erogazione del servizio da parte della Società deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e per nessuna ragione può essere sospeso, salvo il caso di sciopero o forza maggiore.

Sono comprese nel contratto anche tutte le ulteriori attività preparatorie, presupposte, accessorie, connesse e complementari occorrenti per la piena e completa esecuzione del servizio affidato.

L'affidamento si estenderà anche alle farmacie che, eventualmente, dovessero essere istituite nel corso della validità del presente contratto e per le quali il Comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge.

1.2 Il presente contratto di servizio, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, oltre all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, è finalizzato ad assicurare per tutta la durata dell'affidamento, l'equilibrio economico finanziario della gestione secondo criteri di efficienza. Il Servizio si considera affidato in condizioni di equilibrio economico.

Gravano sull'assuntore i seguenti rischi:

- quelli legati all'aumento o alla diminuzione dei costi strumentali all'esecuzione del servizio affidato;
- quelli inerenti ad eventuali incidenti, sinistri, danni a terzi, sanzioni, imprevisti, etc occorsi in occasione del servizio.

1.3 Tenuto conto anche degli indicatori qualitativi approvati con Decreto direttoriale 31/08/2023 il presente contratto di servizio declina gli indicatori di esercizio del servizio e individua le condizioni, gli obiettivi e gli standard della gestione.

2. L'affidamento alla Società di cui al comma precedente è concesso a titolo oneroso per il periodo di durata del presente contratto.

3. L'affidamento è concesso mediante il ricorso all'istituto dell'in house providing in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico diretto ed indiretto ed il Comune è in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, nei suoi confronti un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

4. Il Comune potrà affidare ai sensi di legge, alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con apposite integrazioni al presente contratto.

4.1 Il Comune affida alla Società la gestione delle farmacie comunali di cui è titolare, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: 11 farmacie comunali, di cui n. 2 (Pontegradella e Gaibanella) sono farmacie rurali.

4.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di tali farmacie riguarda:

- il commercio al dettaglio di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristici, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, fitoterapici, di prodotti erboristici, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- l'effettuazione di test di prima istanza e servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- la gestione di servizi di carattere sociosanitario complementari alle attività sopra elencate.

Articolo 2. OBIETTIVI E STANDARD – CARTA DEI SERVIZI

1. Le Parti si impegnano per la durata dell'affidamento a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti in attuazione della normativa vigente.

La gestione del servizio affidato sarà orientata al graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza anche ai sensi della Carta dei Servizi predisposta ed aggiornata periodicamente.

1.1 La Società, nello svolgimento dei servizi affidati, persegue in particolare, oltre agli scopi definiti dall'art. 4 del proprio Statuto, i seguenti ulteriori obiettivi, quali:

- assicurare condizioni di universalità e socialità, non discriminazione, trasparenza, efficienza, economicità e qualità nell'erogazione del servizio;
- garantire il raggiungimento degli standard di servizio individuati dalla Carta dei Servizi della Farmacia;
- promuovere l'uso corretto del farmaco;
- divulgare tra gli utenti la cultura dell'uso del farmaco generico, nell'ottica del contenimento della spesa farmaceutica del SSN anche attraverso l'applicazione di prezzi agevolati;
- distribuire prodotti di prima necessità ad anziani con malattie croniche e prodotti per la prima infanzia;

- garantire un ampio orario di apertura delle sedi farmaceutiche che tenga conto delle esigenze della collettività di riferimento, in linea con la collocazione territoriale delle stesse;
- attivare politiche di contenimento dei prezzi per le fasce più bisognose della popolazione;
- promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative e servizi di educazione ed informazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmazione del Servizio Sanitario Regionale e Statale;
- effettuare consegne a domicilio dei farmaci per gli utenti non autosufficienti e/o con disabilità non in grado di recarsi in farmacia (dietro certificazione medica) direttamente, in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato;
- collaborare con il Comune nell'attuazione degli impegni assunti con l'adesione al Protocollo Disability Card;
- collaborare con il Comune di Ferrara nella realizzazione delle attività connesse al programma di lotta all'arbovirosi (ad esempio provvedendo alla distribuzione gratuita alla popolazione presso tutte le farmacie comunali dei kit antilarvali);
- distribuire medicinali e prodotti assimilati a favore dei cittadini indigenti secondo gli accordi assunti di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;
- distribuire presidi sanitari per conto del SSN;
- compatibilmente con gli spazi a disposizione e la logistica la Società potrà connotare i punti vendita come parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale (prenotazioni, informazioni socio sanitarie, test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche del farmaco, etc.);
- assicurare il buon andamento della gestione;
- conservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione nel rispetto degli obiettivi prefissati dal presente contratto;
- garantire la massima partecipazione attiva degli utenti, riconoscendo loro la possibilità di proporre soluzioni migliorative del servizio farmaceutico compatibili con le condizioni date, di esprimere giudizi e valutazioni, di poter ottenere risposte precise ed eque alle proprie eventuali constatazioni e critiche, entro tempi stabiliti;
- assicurare la massima trasparenza in tutta l'attività di gestione fornendo la più completa ed efficace informazione ai cittadini-utenti;
- dotarsi di strumenti di informazione degli utenti tramite l'attivazione di modalità di comunicazione elettronica (messenger, newsletter etc);
- senza oneri a carico del Comune adattare il servizio ai bisogni degli utenti e svolgere una puntuale valutazione delle azioni intraprese per il miglioramento della qualità del servizio in rapporto alla soddisfazione dell'utenza;
- ricercare una relazione con gli utenti improntata al dialogo ed alla comprensione delle singole esigenze;
- garantire il diritto alla riservatezza degli utenti, alla non diffusione delle notizie riguardanti sia l'acquisto di qualsiasi prodotto che il tipo di prestazione eventualmente fruita dalla clientela;
- garantire un servizio efficiente ed efficace attraverso l'impiego di personale e/o collaboratori adeguatamente preparati e competenti, in grado di rispondere in maniera precisa e tempestiva ai bisogni ed alle richieste degli utenti;
- fornire i servizi assicurando piena accessibilità e disponibilità di locali e la predisposizione di appositi spazi e distanze con riguardo sia alla vendita dei farmaci da banco che all'effettuazione dei servizi di base;
- nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, assicurare che il servizio oggetto di affidamento sia erogato in modo continuativo, regolare e senza interruzioni.

2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, potranno verificarsi solo per scioperi o cause di forza maggiore.

3. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Direttore Generale del Comune da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per prevenire la sospensione o l'interruzione del servizio e per limitare al minimo i tempi del disservizio e i disagi agli utenti. In caso di violazione delle norme vigenti in materia di servizio farmaceutico, di interruzione o sospensione del servizio non dipendenti da cause di forza maggiore, la Società è ritenuta unica responsabile.

4. La Società nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale ed all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini.

5. Il soggetto gestore dispone della Carta dei Servizi approvata dall'organo amministrativo della stessa, salvo modifiche con pari procedura.

6. La Carta dei Servizi disciplina i rapporti tra la Società e gli utenti delle farmacie comunali; è lo strumento finalizzato al controllo, alla trasparenza ed alla pubblicità dei servizi prestati assicurando l'informazione all'utenza in merito ai parametri per verificare il livello dei servizi a garanzia della qualità ed esplicita gli obiettivi di miglioramento prefissati. La Carta dei Servizi dovrà essere rivista con periodicità triennale.

Articolo 3. STRUMENTI

1. Per il raggiungimento degli obiettivi e degli standard previsti dall'art.2, la Società dovrà prevedere l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- qualificazione e formazione delle risorse umane a disposizione promuovendone e migliorandone le professionalità;
- attivazione di tecniche di comunicazione al cliente (interviste, indagini di mercato, etc.) interno ed esterno;
- realizzazione di cicli di conferenze e dibattiti;
- realizzazione di materiale informativo sanitario e distribuzione periodica al cittadino come primo step di un processo di ottimizzazione della prevenzione sanitaria realizzata in farmacia;
- organizzazione stellare delle farmacie, suddivise per quartiere, in modo da diversificare la politica aziendale a seconda della diversa composizione demografica, livello economico ed esigenze degli abitanti di ciascun quartiere in una logica che ipotizza la farmacia comunale come centro di servizi socio-sanitari e quindi punto di riferimento a livello di quartiere;

- agevolazione e campagne promozionali a fasce deboli della popolazione;
- attivazione di rapporti di collaborazione con l'associazionismo, il volontariato, altri enti pubblici;
- supporto all'associazionismo anche attraverso la messa a disposizione di locali per l'esercizio di attività connesse con quelle aziendali.

Articolo 4. CANONE

1. Il diritto alla gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune è attribuito alla Società a titolo oneroso per tutto il periodo di durata del presente contratto.
2. A tal fine, la Società corrisponderà al Comune per il diritto alla gestione delle farmacie comunali un canone onnicomprensivo annuo pari al 3,75 % dei ricavi netti da farmacia, esclusi i ricavi da prestazioni CUP e prestazioni e servizi effettuati per conto della ASL.
- 2.1 L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto nel caso di mancato pagamento di due annualità consecutive del canone.
3. La Società trasmetterà al Comune con dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico, l'ammontare dei ricavi annui di cui al comma precedente entro il mese di marzo successivo a quello di riferimento. La liquidazione del canone annuale, avverrà entro il mese di dicembre. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento, anche parziale, del canone alle scadenze pattuite si applicherà un interesse di mora del 5% su base annua.
4. Le Parti si riservano la possibilità di rinegoziare, con specifico atto deliberativo, dell'organo giuntale comunale e amministrativo della società il canone di esercizio annuale alla luce di investimenti di valorizzazione svolti dalla Società per il miglioramento degli standard di servizio e degli aspetti socio sanitari della collettività. La procedura è avviata in tempo utile per gli assestamenti dei bilanci di previsione in corso ovvero dei nuovi bilanci di previsione.
5. Se sopravvengono circostanze straordinarie ed imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto senza alterarne la sostanza economica. In caso di mancato accordo delle Parti circa la rinegoziazione, ciascuna può recedere dal contratto ed in tal caso l'Affidatario ha diritto esclusivamente ad un indennizzo per eventuali investimenti previsti eseguiti e non ancora ammortizzati che può essere riconosciuto anche in forma rateale ed a carico dell'Affidatario subentrante. L'Amministrazione può sempre rifiutare la rinegoziazione anche in caso di indisponibilità della copertura finanziaria eventualmente necessaria.

Articolo 5. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata di 5 (cinque) anni a partire dal 01/10/2026 fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 10.
- 1.1 Non sono ammessi il rinnovo e la proroga taciti. Il Comune ha facoltà di prorogare espressamente il presente contratto, agli stessi patti e condizioni, nelle more del nuovo affidamento del servizio e per il solo tempo a ciò strettamente necessario.
- 1.2 La durata dell'affidamento è stata determinata in modo da consentire in ogni caso all'Affidatario l'ammortamento delle spese di investimento occorrenti per il servizio. Il rischio a ciò relativo rimane comunque a carico dell'Affidatario.
2. La Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.
- 2.1 Alla scadenza del presente contratto o a seguito delle altre cause di estinzione anticipata dello stesso, la Società è tenuta a trasmettere al Comune ogni dato ed informazione prodromica per la successiva procedura di affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 1373 del Codice Civile è data facoltà all'amministrazione Comunale di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi con pec qualora:
 - a) il Comune deliberi di procedere alla dismissione della partecipazione nella Società o alla liquidazione della Società, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
 - b) in presenza di interventi di riorganizzazione, da parte del Comune, riguardanti, in tutto o in parte, le modalità di gestione del servizio delle farmacie comunali;
 - c) in presenza di qualsiasi modifica o integrazione della normativa dell'Unione Europea, statale o regionale che sia ostativa alla prosecuzione del contratto di servizio o di parte di esso oppure che ne faccia venire meno le condizioni di efficienza ed efficacia;
 - d) in presenza di altre circostanze di interesse pubblico.
4. In caso di recesso anticipato la Società non ha diritto ad alcun indennizzo o rimborso.
5. Eventuali modifiche o integrazioni del presente contratto sono valide solo se stipulate dalle Parti in forma scritta, previa approvazione degli organi competenti.

6. Allo scadere del termine di durata del presente contratto la Società non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio oggetto del contratto.

Articolo 6 . RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. Dalla data di affidamento, la Società sarà l'unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario.

2. La Società si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

3. La Società inoltre si impegna ad:

- a) assicurare condizioni di universalità e socialità, non discriminazione, trasparenza, efficienza, economicità e qualità nell'erogazione del servizio;
- b) garantire la continuità del servizio adottando ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione o l'interruzione dello stesso;
- c) conservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione nel rispetto degli obiettivi prefissati dal presente contratto;
- d) applicare ai propri dipendenti le condizioni del contratto collettivo nazionale di categoria CCNL ASSOFARM
- e) garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente
- f) a prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere in genere che le pubbliche autorità siano a richiedere in relazione all'esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- g) a gestire il servizio farmaceutico con proprio personale o anche facendo ricorso alla collaborazione con associazioni di volontariato;
- h) a sostenere tutti i costi dell'attività
- i) a stipulare idonee polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge ed in particolare:
 - una polizza di Responsabilità civile verso terzi fino ad un massimale di euro 10.000.000;
 - la protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali con i seguenti massimali: fabbricati € 8.307.000; patrimonio mobiliare € 3.097.000; merci € 1.600.000; tali massimali potranno variare in seguito a variazioni della consistenza e del valore dei beni assicurati;
- j) ad affidare la conduzione tecnica delle farmacie a personale iscritto all'Albo dei Farmacisti
- k) ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella Carta dei Servizi ed a svolgere periodiche indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine di recepire eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi offerti dalla Società; in particolare, l'Affidatario è tenuto a mettere a disposizione degli utenti strumenti di reclamo volti a far valere eventuali irregolarità o inadempienze nell'esecuzione del servizio affidato. Ogni cittadino fruitore dei servizi erogati dalle farmacie ha il diritto di esigere l'osservanza dei Principi Fondamentali esposti nella Carta dei Servizi. L'Azienda garantisce ai cittadini la massima informazione in merito alle attività svolte e ai servizi erogati. Garantisce inoltre la partecipazione dei cittadini tramite l'acquisizione di osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dei servizi. Ogni cittadino può esporre le proprie rimostranze mediante la compilazione dell'apposito modulo di reclamo direttamente al direttore o al direttore incaricato della farmacia, in forma anche riservata; nel caso il cittadino non fosse soddisfatto delle spiegazioni ricevute dal responsabile, potrà rivolgersi alla sede di AFM Farmacie Comunali di Ferrara S.r.l. L'ufficio deputato alla gestione dei reclami si impegna a rispondere entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della lamentela. Copia della risposta data al cittadino viene mandata, per conoscenza, anche al farmacista in questione. Resta inteso che tali procedure attengono esclusivamente al mancato rispetto degli impegni che volontariamente AFM Farmacie Comunali di Ferrara S.r.l. ha assunto mediante la Carta dei Servizi. Il cittadino potrà inviare un reclamo scritto attraverso una comunicazione per posta ordinaria o utilizzando l'indirizzo mail segnalazioni@afm.fe.it.
- l) l'Affidatario è tenuto a trasmettere semestralmente al Comune, insieme alla relazione sull'attività svolta anche un report relativo ai reclami ricevuti, ai tempi di presa in carico ed alle soluzioni approntate per far fronte alle irregolarità e alle inadempienze segnalate;
- m) garantire al Comune l'accesso ai dati ed alle informazioni relative alla gestione del servizio affidato, al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto con l'eventuale stesura del Bilancio Sociale quale strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
- n) a collaborare con l'Amministrazione Comunale per apportare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
- o) ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa delle farmacie date in affidamento e dei mutamenti delle esigenze della collettività;
- p) pena la risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'ente locale per effetto della seguente inadempienza, è tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto di servizio pubblico (in qualunque forma o in qualunque circostanza, nessuna esclusa) di cui al presente contratto. E' altresì vietata la cessione dei relativi crediti se non previa autorizzazione espressa dal Comune.

4. La Società provvede, così come previsto nell'ambito del sistema di programmazione e controllo, all'adozione di una specifica deliberazione tesa ad assicurare la redazione di report semestrali comprensivi sia degli aspetti economico-finanziari che di quelli gestionali inclusa la gestione dei reclami. Assicura inoltre la piena collaborazione con gli uffici comunali per l'esercizio del controllo sugli organismi gestionali esterni secondo quanto previsto dal Capo V del Regolamento del

sistema integrato dei controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.13/95285/12 del 14 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La Società predispone annualmente a chiusura dell'esercizio sociale, da pubblicarsi contestualmente alla chiusura del predetto esercizio, la relazione sul governo societario ai sensi dell'art.6 c.4 D.Lgs. 175/2016 contenente: il programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 c.2 D.Lgs 175/2016; la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio da crisi aziendale per l'esercizio di riferimento ex art. 14 c.2 D.Lgs 175/2016; la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario ex art. 6 cc 3 e 5, D.Lgs 175/2016. La relazione di governo terrà conto degli indicatori di cui alla tabella A al presente contratto, salvo diverse proposte da parte dell'organo amministrativo alla Giunta comunale come da relative deliberazioni.

6. La Società è tenuta a:

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) promuovere, organizzare ed attuare, all'interno delle farmacie comunali e/o sul territorio comunale, iniziative di educazione sanitaria e di informazione relativamente a particolari patologie, tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
- c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti coerente con le finalità del presente contratto;
- d) aggiornare con periodicità triennale la Carta dei servizi, continuando ad attuarne le previsioni.

7. La Società inoltre

- a) compatibilmente con gli spazi a disposizione e la logistica, può connotare i punti vendita come parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale (prenotazioni, informazioni socio sanitarie, test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche del farmaco, etc.);
- b) articola gli orari di apertura delle farmacie in modo tale da agevolare l'accesso degli utenti;
- c) si dota di strumenti di informazione agli utenti tramite l'attivazione di modalità di comunicazione elettronica;
- d) distribuisce, per conto del Servizio Sanitario Nazionale e previo accordo con l'Unità Sanitaria Locale, farmaci, presidi sanitari e quant'altro consentito dalle vigenti norme di legge.
- e) è obbligata a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.

8. La Società, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad adeguare la gamma dei servizi resi all'utenza in ragione dell'evoluzione dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più deboli della stessa, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi.

9. La società deve presentare il Budget economico finanziario per il triennio successivo ed il piano programmatico pluriennale. I dirigenti competenti per materia, e secondo l'assegnazione delle risorse effettuata con gli strumenti di programmazione dell'Ente esaminano e validano i budget ed i piani programmatici, con particolare riferimento a: a) la coerenza con gli obiettivi e dei risultati attesi con i documenti di programmazione dell'Ente, eventualmente anche nel corso del loro iter di approvazione; b) la coerenza dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari previsti con le previsioni degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente e con i dati di budget degli altri soggetti del Gruppo Pubblico Locale, eventualmente anche nel corso del loro iter di approvazione; c) la conformità della pianificazione delle attività e delle connesse linee di sviluppo con gli obblighi assunti in sede di contratto di servizio. I budget ed i piani programmatici, corredati della validazione del competente dirigente sono sottoposti all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 7 . RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio affidato alla Società con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. Il Comune inoltre si impegna:

- a) a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune senza addebito di costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, etc) nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;
- b) a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla Società con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti, quali a titolo esemplificativo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per persone con disabilità, per il carico e scarico di merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse.

Articolo 8 . DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

1. E' vietato, pena la risoluzione di diritto del contratto, il sub affidamento totale o parziale nonché la cessione sotto qualsiasi forma del presente contratto

Articolo 9 . VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Comune vigila sull'andamento del servizio e sul rispetto delle norme di legge e del presente contratto. Il Comune può chiedere chiarimenti alla Società su questioni tecniche ed organizzative attinenti al servizio nonché segnalare eventuali disservizi o contestare inadempimenti.

1.1 Il Comune ha diritto di effettuare:

- a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi contrattuali della Società;
- b) la vigilanza nei locali delle farmacie comunali e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio oggetto del contratto, con incondizionata facoltà di accesso;
- c) ogni attività necessaria per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti punti.

1.2 Il Comune può effettuare in qualsiasi momento, previo avviso alla Società, visite conoscitive nei locali delle farmacie comunali e comunque nei locali ove è svolto il servizio.

2. Il Comune provvederà attraverso il Direttore Generale ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune e sul rispetto della Carta dei Servizi.

3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

4. La Società potrà segnalare al Comune, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa di Settore.

5. Qualora in esito ai controlli, il servizio dovesse risultare non conforme alle condizioni modalità e termini del presente contratto, l'Ente affidante contesta in forma scritta le inadempienze rinvenute all'Affidatario assegnandogli un termine non inferiore a 15 gg per presentare eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di questo termine e sulla base delle osservazioni eventualmente presentate l'Ente affidante valuta se vi siano i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto.

6. La contestazione delle irregolarità di gestione o nell'adempimento delle clausole contrattuali deve:

- definire ove possibile i tempi e i modi per il superamento delle inadempienze contestate;
- prospettare l'eventuale risoluzione del contratto per grave inadempimento o la risoluzione di diritto nei casi previsti dal presente contratto di cui al successivo articolo 10;
- definire i tempi di presentazione delle controdeduzioni non inferiore comunque a 15 gg.

7. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalati all'organo amministrativo della società per la messa in atto opportune azioni correttive.

8. Il Comune, in presenza di gravi irregolarità, può chiedere che vengano avviate le procedure per la pronuncia della decadenza dalla carica degli amministratori nell'ipotesi di assunzione di atti non rispettosi delle previsioni dello statuto e del presente contratto.

Articolo 10 . RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. Il Comune ha il potere di risolvere anticipatamente il presente contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile e dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio e alle obbligazioni previste dal presente contratto.

2. In particolare, il presente contratto si risolve di diritto:

- a. per inadempimento all'obbligo di destinare all'esercizio delle farmacie date in affidamento i mezzi necessari per la gestione delle stesse;
- b. per fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali della Società;
- c. per interruzione del servizio con chiusura dell'esercizio farmaceutico per una durata superiore a giorni 7 consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;
- d. per decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata all'Autorità Sanitaria;
- e. per gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
- f. per gravi e reiterate disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- g. per cessione anche parziale del presente contratto. È consentito all'Affidatario di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative dei servizi che prevedano anche l'utilizzo di beni strumentali della società e salva, comunque, la responsabilità in capo alla Società.
- h. dolo, frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- i. violazione grave o reiterata delle norme di sicurezza sul lavoro o di norme a tutela ambientale.
- j. per mancata predisposizione del budget economico finanziario per il triennio successivo e del Piano Programmatico pluriennale secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 6.

3. Nelle ipotesi indicate al comma 1, il Comune potrà mediante apposita dichiarazione, risolvere unilateralmente il presente contratto, riassumere direttamente la gestione del servizio in oggetto e prescrivere che siano avviate le procedure di liquidazione della Società e/o assunzione delle azioni di responsabilità degli amministratori.

4. La risoluzione del contratto, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta la decadenza dell'affidamento del diritto alla gestione delle farmacie.

5. La Società assicura in ogni caso la continuità dello svolgimento dei compiti alla stessa affidati anche in caso di risoluzione del presente contratto fino al momento in cui l'attività non sia stata affidata ad altro soggetto o riassunta dal Comune.

6. Se a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico e delle clausole del presente contratto, fosse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, la Società non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà tenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi.

Articolo 11 . CONTESTAZIONI ED INADEMPIMENTI

1. Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante pec dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento non inferiore a 15 gg.

2 Entro il termine indicato, la Parte alla quale è stato contestato l'addebito, potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Articolo 12 . RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE

1 Qualora si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la Società si impegna a ridurre le spese relative al proprio personale secondo quanto stabilito dagli artt. 19 c.5 e 20 c.2 lett f) D.Lgs 175/2016 (e sussistendone le circostanze, 11 c.3, stesso decreto).

2 La Società inoltre sulla base degli indirizzi forniti dal Comune si impegna a garantire una graduale risoluzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, ai sensi dell'art.3 comma 5 D.L.90/2014

Articolo 13 . PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

1 La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni che lo riguardano sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione del servizio. A tali fini la Società riconosce il diritto di accesso del cittadino alle informazioni in proprio possesso secondo le modalità disciplinate dalla L.241/90.

2 La Società inoltre è tenuta ad osservare ai sensi dell'art.11 del vigente D.Lgs 33/2013 le disposizioni in materia di obblighi sulla trasparenza e a pubblicare sul proprio sito web nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" le informazioni e i dati richiesti dalla specifica normativa.

3 La Società si impegna ad attuare iniziative di *customer satisfaction* che prevedano l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti in relazione ai parametri contenuti nella Carta dei Servizi.

4. La Società adotta strumenti di prevenzione e controllo della corruzione e promozione della trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti (L190/2012 e smi) e nel rispetto delle linee guida delineate dall'ANAC (Determinazione n.1134.2017 e smi) impegnandosi a rispettare il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) e ad attivare l'Organismo di Vigilanza di cui all'art.6 del D.Lgs 231/2001 ed il codice etico nominando il relativo garante.

Articolo 14 . CONTROVERSIE E VERTENZE

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità efficacia e risoluzione del presente contratto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente art.10 sarà esclusivamente competente il Foro di Ferrara.

Articolo 15 . SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.

Articolo 16 . DISPOSIZIONI FINALI

1. Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 CC e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti al tempo della sua sottoscrizione ai sensi degli artt. 1362 e 1363 CC.

2. Anche laddove non espressamente richiamate al presente contratto si applicano le vigenti norme, i provvedimenti dell'Autorità competente, degli Enti Locali, di altri corpi amministrativi nonché le norme tecniche attinenti al servizio.
3. Tutti gli atti ed i documenti richiamati nel presente contratto, già esistenti o da realizzarsi, nonché la successiva corrispondenza saranno sempre redatti nella lingua italiana e l'unità monetaria sarà esclusivamente l'euro.
4. Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2002 n. 201 e delle altre norme di legge vigenti

Articolo 17 . OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali dei sottoscrittori ha la finalità di consentire il perfezionamento del presente contratto.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei sottoscrittori e della loro riservatezza, saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
2. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dalla vigente normativa.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento.

Informativa

Ai sensi della vigente normativa, in riferimento al presente contratto , si informa che:

- a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte al perfezionamento del presente contratto;
- b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'impossibilità di procedere al suo perfezionamento.